Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Lunedì, 4 agosto** | **Numero 185**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 36
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » [illegible]

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11 15, in udienza solenne, il signor COSTANTINO SKIRMUNTT, **il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario dello Stato polacco.**

Roma, 3 agosto 1919.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1277 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 49 « Indennità al per-

sonale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato della somma di lire duecentocinquantamila (L. 250.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1278 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 39. Spese per uffici e ricevitorie all'estero, ecc. . . . . 70,000 —

Cap. n. 72. Indennità agli impiegati e supplenti in missione, ecc. . . . . 170,000 —

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1279 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 39 « Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire un milione e cinquecentomila (L. 1.500.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1280 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 4. Avventizi e loro assimilati, telegrafisti militari, ecc. . . . . + 285,000 —

Cap. n. 47. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fonotelegrafici comunali, ecc. . . . . + 2,000,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1269 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero

della marina per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in aumento:

Cap. n. 42-XIII. Compensi per lavori straordinari in dipendenza del servizio dei pagamenti, ecc.	5,300 —

b) in diminuzione:

Cap. n. 42-IX. Sovvenzione all'Istituto nautico di Rimini	3,000 —
Cap. n. 42-X. Indennità e spese per gli ispettori, ecc.	1,000 —
Cap. n. 42-XI. Spese per compilazione, ecc.	500 —
Cap. n. 42-XII. Indennità per ispezioni, ecc.	800 —
Totale diminuzioni	5,300 —

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **1301** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso un assegno mensile di L. 50:

a) ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, provvisti di pensione ordinaria, sia o no privilegiata;

b) ai maestri elementari, già inscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n 487.

L'assegno è fissato nella misura di lire 30 mensili per le vedove, gli orfani e i genitori pensionati dei funzionari, militari, agenti ed operai e maestri di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai pensionati ed alle vedove che godano di assegno continuativo a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, nonchè agli orfani di entrambi i genitori, provvisti di assegno temporaneo a carico del fondo medesimo.

Art. 3.

Alla concessione dell'assegno mensile di cui all'art. 1, non è di ostacolo il limite fissato dall'art. 76 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro i fondi necessari per l'esecuzione dell'art. 1 del presente decreto.

I fondi per i maestri, le loro vedove ed i loro orfani, saranno stanziati a titolo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti.

Le spese necessarie per l'esecuzione dell'art. 2 saranno a carico del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Con decreto del ministro del tesoro saranno, altresì, determinate le norme per la contabilità degli assegni stabiliti col presente decreto.

Art. 5.

Sono abrogati i decreti Luogotenenziali 27 febbraio 1919, n. 191 e 15 marzo stesso anno, n. 369.

Art. 6.

Questo decreto avrà vigore dal 1° luglio 1919 fino a tutto l'anno solare 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero **1305** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i Regi decreti 2 luglio 1908, n. 325, 8 giugno 1911, n. 937, 20 marzo 1913, n. 289, coi quali furono approvati rispettivamente gli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea, della Somalia italiana e della Tripolitania e Cirenaica;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589 e 591 del Codice di procedura penale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro ministro guardasigilli e con quelli della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania, alla Cirenaica, all'Eritrea e alla Somalia, in quanto applicabili, le disposizioni dei Nostri decreti 21 febbraio 1919, nn. 157 e 158, che concedono amnistia ed indulto per vari reati, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Senza pregiudizio di quanto è disposto negli articoli 1 ad 8 del R. decreto 21 febbraio 1919, num. 158, sono condonate tutte le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e le pene pecu-

niarie, sole o congiunte alle dette pene restrittive, non superiori alle lire duemila, e di altrettanto sono ridotte tutte le altre inflitte o da infliggersi, per reati avvenuti anteriormente all' entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

È concessa amnistia ed indulto nei limiti stabiliti dall'art. 9 del Nostro decreto 21 febbraio 1919, n. 158, modificato dall' art. 2 del presente decreto, per tutti i reati previsti nei bandi governatoriali in ordinanze od altre disposizioni vigenti nelle colonie e relativi alla tutela della pubblica alimentazione ed alla disciplina dei consumi, alla macellazione e vendita delle carni ed alla incetta di derrate alimentari, merci e materiali di qualsiasi genere.

Art. 4.

È concessa amnistia per i reati di diserzione commessi in Eritrea dal 1° gennaio 1912, dai sudditi coloniali od assimilati, alla condizione che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della colonia si costituiscano a quelle autorità militari per compiere il servizio militare.

È estinta l'azione penale ed è revocata l'esecuzione delle sentenze pronunciate, per tutti i delitti contro la persona commessi in Eritrea da ed in danno di sudditi coloniali ed assimilati, alla condizione che tra gli autori di essi, le parti lese e le loro famiglie sia intervenuta la conciliazione con giuramento nelle forme stabilite dalle tradizioni e consuetudini locali.

Art. 5.

Sono condonate tutte le pene restrittive della libertà personale non superiori a due anni e le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene restrittive, non superiori alle lire mille, inflitte dai tribunali regionali della Somalia per le infrazioni sottoposte alla eccezionale giurisdizione dell'indigenato e di altrettanto sono ridotte tutte le altre pene inflitte o da infliggersi per gli stessi reati.

Art. 6.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — MORTARA — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 79-*bis*-A (sotto la nuova rubrica). « Politica economica e Commercio estero. Informazioni commerciali uffici temporanei ». Rimborso ai delegati commerciali all'estero della perdita di cambio sulle competenze loro spettanti (assegni, indennità di residenza, spese d'ufficio) computate in base alle valute correnti nelle rispettive residenze secondo il corso medio trimestrale dei cambi (decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1213) .	250,000 —
Cap. n. 54. Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole commerciali, ecc.	17,500 —
	267,500 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

Il numero 1174 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 22 del decreto legge 27 febbraio 1919, n. 234, col quale fu aumentato il numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie adibiti al servizio delle ispezioni e fu autorizzato il Governo del Re a riordinare il servizio dell'ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Visto l'art. 43 del decreto legge medesimo, col quale il Governo del Re è altresì autorizzato a dare le disposizioni necessarie per la sua attuazione;

Visto il Nostro decreto 16 marzo 1919, n. 411, col quale fu aumentato il numero degli ispettori superiori nel Ministero suddetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio d'ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti è composto dell'ispettore generale e degli ispettori superiori.

L'ispettore generale, a tutti gli effetti, ha titolo e grado di direttore generale.

Dipendono dall'Ispettorato i venti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che sono adibiti al servizio delle ispezioni a norma dell'art. 22 del decreto-legge 27 febbraio 1919, n. 234.

Art. 2.

La destinazione al servizio delle ispezioni dei venti funzionari di cancelleria e segreteria, di cui all'articolo precedente, ha luogo, su proposta dell'ispettore generale, con decreto Ministeriale.

Ciascuno dei detti funzionari è assegnato ad una delle circoscrizioni determinate dall'unita tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal predetto Nostro ministro proponente.

Essi durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati; possono pure, prima della scadenza del triennio, essere esonerati dall'incarico, o essere trasferiti in altra circoscrizione per ragioni di servizio.

Nessuno di essi può essere nominato o trasferito nella circoscrizione in cui abbia esercitato funzioni di cancelleria o segreteria nell'ultimo biennio.

Essi hanno la loro sede nel capoluogo della circoscrizione ispettiva, presso la segreteria della procura generale della Corte o sezione di Corte di appello, o presso la segreteria della procura del Re del tribunale.

Art. 3.

L'ispettore generale sopraintende al servizio delle ispezioni, esegue gli incarichi che gli vengono affidati dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ripartisce fra gli ispettori superiori e i funzionari di cancelleria adibiti al detto servizio le ispezioni da compiersi, esamina i risultati delle ispezioni, ne riferisce al ministro o al sottosegretario di Stato, e ne dà comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4.

L'ispettore generale e gli ispettori superiori esercitano le loro funzioni in tutto il Regno; i funzionari di cancelleria adibiti al servizio delle ispezioni esercitano le loro funzioni, di regola, nella circoscrizione a ciascuno di essi assegnata.

Art. 5.

Gli ispettori superiori sono destinati indistintamente all'ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli economati generali e, occorrendo, dei sub-economati dei benefici vacanti, nonchè alle ispezioni stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e dal regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Uno degli ispettori superiori, alla diretta dipendenza del ministro e del sottosegretario di Stato, è addetto alla divisione del personale del Ministero e della magistratura per disimpegnare gli incarichi che gli sono affidati.

Art. 6.

Le ispezioni sui servizi e sul personale di cancelleria e segreteria delle Corti e dei tribunali sono d'ordinario affidate agli ispettori superiori; quelle sui servizi e sul personale di cancelleria delle preture sono d'ordinario affidate ai funzionari di cancelleria adibiti al servizio delle ispezioni.

Art. 7.

Quando speciali circostanze lo consigliano, gli ispettori superiori, su proposta dell'ispettore generale, possono essere assistiti nelle ispezioni da un funzionario del Ministero di grado inferiore a quello di capo sezione o archivista capo, o da un funzionario di cancelleria, designato dal ministro o dal sottosegretario di Stato.

Art. 8.

All'inizio e al termine di ciascuna ispezione gli ispettori ne danno notizia all'ispettore generale.

L'ispettore generale nel corso delle ispezioni dà agli ispettori le istruzioni necessarie secondo le circostanze, e può autorizzarli, di concerto con gli uffici competenti, a dare le disposizioni di carattere urgente.

Art. 9.

È data facoltà agli ispettori di chiedere agli uffici e alle autorità competenti le notizie e le informazioni che ritengono necessarie per l'espletamento delle missioni ad essi affidate.

Quando nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, gli ispettori ne informano immediatamente l'Ispettore generale, oltre a farne denunzia all'autorità giudiziaria, quando ne sia il caso.

Gli ispettori denunziano alle competenti autorità anche le contravvenzioni alle leggi fiscali e le altre infrazioni punibili con pena pecuniaria accertate a carico dei funzionari e ufficiali giudiziari, facendo menzione della denunzia negli atti della ispezione.

Art. 10.

I funzionari di cancelleria adibiti al servizio ispettivo informano il procuratore del Re dell'espletamento di ciascuna ispezione nelle cancellerie di pretura.

Il procuratore del Re, presa cognizione dei risultati della ispezione, impartisce o provoca sollecitamente le disposizioni che crede necessarie per la regolarizzazione dei servizi, senza pregiudizio delle disposizioni che allo stesso fine vengono impartite dal Ministero.

Art. 11.

Gli ispettori devono per ogni singola ispezione redigere un processo verbale, che è firmato da essi e dal capo dell'ufficio ispezionato, in cui deve farsi menzione dei rilievi accertati; a meno che l'ispettore generale non abbia disposto altrimenti.

Il processo verbale sarà steso in due originali, uno dei quali sarà trasmesso all'ispettore generale, e l'altro sarà consegnato al capo dell'ufficio ispezionato, facendosi di tale consegna menzione nel verbale medesimo.

In ogni caso gli ispettori redigono, in conformità delle istruzioni ricevute, una relazione al Ministero, nella quale, fatta menzione succinta delle irregolarità riscontrate, esprimono il loro avviso sull'andamento complessivo dell'Ufficio ispezionato, e rassegnano le eventuali proposte.

Art. 12.

Le ispezioni hanno per oggetto di constatare se i diversi servizi affidati alle cancellerie e segreterie giudiziarie e agli uffici notarili ed economali procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni emanate dalle competenti autorità; e se i funzionari e gli ufficiali che vi sono addetti vi attendono con la dovuta regolarità e speditezza, allo scopo di prevenire e riparare le deficienze e le irregolarità, e di reprimere gli abusi.

Art. 13.

Nelle ispezioni degli Economati generali dei benefici vacanti si dovrà esaminare in special modo se procedono regolarmente i servizi amministrativi e le gestioni ad essi affidate. Nelle ispezioni dei subeconomati gli ispettori compiono gli accertamenti che sono necessari, avuto riguardo ai motivi pei quali ciascuna ispezione è stata disposta.

Art. 14.

Nelle ispezioni concernenti il servizio del notariato e degli archivi notarili, gli ispettori superiori procedono secondo le norme stabilite dalla legge 16 febbraio 1913 e dal R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326.

Art. 15.

Nelle ispezioni delle cancellerie e segreterie giudiziarie gli ispettori devono in special modo esaminare se procede regolarmente la gestione dei depositi giudiziari e delle spese di giustizia, se queste vengono erogate con la maggiore possibile economia, se il servizio

di riscossione delle spese di giustizia procede con la dovuta diligenza e speditezza, se le condanne penali sono eseguite prontamente e regolarmente, se sono osservate le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti circa i corpi di reato e le spese di ufficio, se sono regolarmente tenuti il casellario giudiziale e tutti i registri prescritti tanto per gli affari civili quanto per gli affari penali; compiono infine i particolari accertamenti che sono necessari per corrispondere alle speciali richieste eventualmente fatte dal Ministero in ordine a singoli rami di servizio.

Le indagini degli ispettori relative alla gestione delle spese di giustizia devono essere coordinate con l'opera dell'apposito ufficio, istituito presso il Ministero, per la revisione e il controllo della detta gestione.

Art. 16.

Nelle ispezioni di cui all'articolo precedente gli ispettori portano il loro esame anche sul servizio degli ufficiali giudiziari, per accertare se i repertori e il registro di trascrizione dei protesti cambiari sono tenuti secondo le norme prescritte, se gli ufficiali giudiziari ottemperano a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, se osservano le tariffe nella riscossione delle loro competenze, e se sono giustificate le indennità supplementari da essi percepite a carico dell'erario dello Stato nel caso di insufficienza dei proventi.

Art. 17.

Le ispezioni di cui agli articoli precedenti sono disposte in modo che entro ogni biennio sia compiuta una ispezione a tutti gli Economati generali dei benefici vacanti, agli archivi notarili, alle cancellerie e segreterie dei tribunali e delle Corti e alle cancellerie delle preture.

Art. 18.

Alla fine di ogni anno ciascun ispettore presenta all'ispettore generale una relazione succinta sui risultati delle missioni espletate, riassumendoli in rapporto a ciascun ramo di servizio, e mettendo in evidenza le irregolarità più frequentemente riscontrate e quelle di maggiore gravità.

L'ispettore generale al principio di ogni anno presenta al ministro o al sottosegretario di Stato una relazione sul lavoro compiuto dagli ispettori nell'anno precedente, e propone i provvedimenti di carattere generale che reputa necessari per prevenire gli inconvenienti più frequentemente riscontrati nei servizi degli uffici ispezionati.

Art. 19.

Qualora entro un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto si riconosca la opportunità di rivedere la tabella di cui all'articolo 2, le relative modificazioni, fermo restando il numero dei circoli ispettivi, saranno disposte con decreto Ministeriale.

Art. 20.

La tabella delle circoscrizioni ispettive annessa al presente decreto andrà in vigore al 1° gennaio 1920. Fino alla detta data resta in vigore la tabella annessa al R. decreto 8 dicembre 1907, numero 775, il quale in ogni altra parte rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — FACTA

Visto, *Il guardasigilli* FACTA

TABELLA delle circoscrizioni giudiziarie assegnate ai cancellieri ispettori.

Numero	SEDI dei cancellieri ispettori	Circondari compresi nel circolo d'ispezione	Numero delle preture
1	Ancona	Ancona, Ascoli, Camerino, Fermo, Macerata, Orvieto, Perugia, Pesaro, Rieti, Spoleto, Urbino	78
2	Aquila	Aquila, Chieti, Lanciano, Sulmona, Teramo, Campobasso, Larino	81
3	Bologna	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Pavullo, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo	76
4	Brescia	Bergamo, Bozzolo, Breno, Brescia, Castiglione delle Stiviere, Crema, Cremona, Mantova, Salò, Verona	72
5	Cagliari	Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio Pausania	79
6	Casale	Acqui, Alessandria, Asti, Bobbio, Casale, Novi Ligure, Tortona, Vigevano, Voghera	70
7	Catania	Caltagirone, Catania, Modica, Nicosia, Siracusa, Messina, Mistretta, Patti	76
8	Catanzaro	Catanzaro, Cosenza, Gerace, Monteleone, Nicastro, Palmi, Reggio Calabria	82
9	Firenze	Arezzo, Firenze, Montepulciano, Pistoia, Rocca San Casciano, San Miniato, Siena, Castelnuovo di Garfagnana, Livorno, Lucca, Pisa, Portoferraio, Volterra	83
10	Genova	Chiavari, Finalborgo, Genova, Massa, Oneglia, Pontremoli, San Remo, Sarzana, Savona, Borgotaro, Parma	72
11	Milano	Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza	71
12	Napoli	Cassino, Isernia, Napoli, Santa Maria Capua Vetere	69
13	Novara	Aosta, Biella, Domodossola, Ivrea, Novara, Pallanza, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Varallo	72
14	Palermo	Caltanissetta, Girgenti, Palermo, Sciacca, Termini Imerese, Trapani	85
15	Potenza	Castrovillari, Lagonegro, Lecce, Matera, Potenza, Rossano, Taranto	85
16	Roma	Civitavecchia, Frosinone, Roma, Velletri, Viterbo, Grosseto, Avezzano	73
17	Salerno	Avellino, Benevento, Sala Consilina, Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania	79
18	Torino	Alba, Cuneo, Mondovì, Torino, Vercelli	75
19	Trani	Ariano, Bari, Lucera, Melfi, Trani	80
20	Venezia	Bassano, Belluno, Conegliano, Este, Legnago, Padova, Pordenone, Tolmezzo, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza	72
			1550

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: FACTA.

Il numero 1300 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 18 del testo unico di legge d'imposta sugli spiriti approvato con R. decreto 16 settembre 1909, n. 704, non che le modificazioni apportatevi con la legge 8 giugno 1913, n. 572 e col R. decreto 31 dicembre 1913, n. 1392, convalidato con la legge 23 dicembre 1915, n. 1794;

Visti gli art. 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762 per l'applicazione dell'anzidetto testo di legge;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'industria della preparazione dei sieri vaccini e di altri prodotti opoterapici, è abilitata all'impiego dello spirito adulterato, alle condizioni che saranno stabilite dal ministro proponente anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visto il n. 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

Ordiniamo:

Art. 1.

Nei territori occupati dal R. esercito entro la linea di armistizio, il servizio concernente l'assicurazione della pensione agli impiegati privati e a talune categorie di impiegati pubblici, in dipendenza della legge 16 dicembre 1916 (B. L. I. n. 1 del 1907) e dell'ordinanza imperiale 25 giugno 1914, n 193, è affidato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (creata con decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603).

Art. 2.

Il foro ordinario della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in dipendenza delle attribuzioni concernenti il servizio stabilito dalla presente ordinanza, è il giudizio competente per ragioni di materia in Trieste.

Addì 27 luglio 1919.

Il sottocapo di stato maggiore del R. esercito: BADOGLIO

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'Ordinanza 19 novembre 1918 del capo di stato maggiore del R esercito;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 novembre 1918, n. 5000:

Vista l'Ordinanza 17 giugno 1919 del capo di stato maggiore dell'esercito, allegati *D* ed *E*;

Determina:

Art. 1.

La tassa di bollo di cui all'allegato *D* dell'Ordinanza 17 giugno 1919 è estesa ai biglietti d'ingresso e di abbonamento per tutti indistintamente gli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, eccettuati i bagni popolari.

Art. 2.

Il contributo a favore della pubblica beneficenza di cui all'allegato *E* dell'Ordinanza 17 giugno 1919 è elevato come segue:

a) dal 10 al 12 per cento per ogni lira o frazione di lira per gli spettacoli o trattenimenti pei quali la tassa di bollo è corrisposta in modo virtuale, giusta il primo e terzo comma dell'art. 1 del suddetto allegato *D*;

b) dal 10 al 15 per cento per ogni lira o frazione di lira del prezzo d'ingresso o di abbonamento agli spettacoli pei quali la tassa è corrisposta mediante biglietti bollati di Stato, giusta il secondo comma del surricordato art. 1.

Art. 3.

Il contributo di beneficenza si applica anche al prezzo d'ingresso ai luoghi di cui all'art. 1 della presente determinazione.

Art. 4.

Le disposizioni della presente determinazione entreranno in vigore il 1° settembre 1919 insieme a quelle degli allegati *D* ed *E* all'Ordinanza 17 giugno 1919.

Addì 28 luglio 1919.

Il segretario generale: D'ADAMO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista l'ordinanza 19 novembre 1918 del capo di Stato maggiore del R. esercito;

Vista la circolare del 19 novembre 1918, n. 5000 della presidenza del Consiglio dei ministri;

D'intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse);

Determina:

Art. 1.

È istituito un ufficio del bollo per la città di Trieste e suo territorio, con sede a Trieste.

Art. 2.

All'ufficio del bollo è affidato il servizio di distribuzione primaria dei valori bollati, finora disimpegnato dall'ufficio doganale, e sono affidate altresì tutte le funzioni demandate all'ufficio delle imposte di Trieste

per l'applicazione delle tasse di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 17 giugno 1919 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 28 giugno 1919.

Addì, 29 luglio 1919.

Il segretario generale: D'ADAMO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di gran croce Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

Ordiniamo:

Art. 1.

Agli effetti delle vigenti prescrizioni sulla circolazione sul transito e sul soggiorno nella zona di guerra, revocata ogni contraria disposizione, è stabilito come nuovo limite del territorio delle operazioni il vecchio confine politico dallo Stelvio al mare, eccettuato però il territorio dei comuni di: Auronzo — Comelico Superiore — Danta — Lorenzago — Lozzo Cadore — San Nicolò di Comelico — San Pietro di Cadore — Santo Stefano di Cadore — Sappada e Vigo appartenenti al circondario di Pieve di Cadore, ed il territorio del circondario di Tolmezzo, che continueranno ad essere compresi nella zona delle operazioni.

Art. 2.

La presente ordinanza andrà in vigore alla mezzanotte del 31 corrente.

Addì 30 luglio 1919.

Il capo dello stato maggiore del R. esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Troia, in provincia di Foggia, è stato, con decreto del 31 luglio 1919, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 2 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.67	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92 65	—

Corso medio dei cambi

del giorno 2 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 119,46 — Londra 37,78 — Svizzera 156,59 — New York 8,64 — Oro 149,79.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con decreto Luogotenenziale del 19 giugno 1919:

Di Blasi dott. Carlo, primo agente di 2ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° luglio 1919 e per la durata di mesi sei.

Giliberti Liborio, agente di 1ª classe nelle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1919 e per la durata di un anno.

Con decreto Luogotenenziale del 24 aprile 1919:

Brezzi Alfonso, ingegnere di 3ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a far tempo dal 1° aprile 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 5).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2249 — Data della ricevuta: 14 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Olivetti Gino di Raffaele (pos. n. 650414) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1190 — Consolidato 3,50 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

3° AVVISO.

Il sig. Gerardo Marino, domiciliato in Teano (Caserta) a mezzo dell'ufficiale giudiziariario Podio Giovanni della pretura di Caserta, ha diffidato il sig. Francesco Russo, domiciliato in Caserta a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato nominativo Consolidato 3,50 0|0, n. 721 786 di L. 35 (capitale nominale L. 1000) intestato a Marino Ciriaco di Gerardo, minore, sotto la patria potestà del padre del quale certificato fu indebitamente spossessato.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo, presentata dal signor Gerardo Marino.

Roma, 27 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

3° AVVISO.

L'avv. Cesare Santori, nella sua qualità di amministratore segretario dell'officina del gas di Brescia, di proprietà della Società anonima per l'industria del gas in Augusta (Baviera); ha denunziato (ai sensi del penultimo comma dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298), la perdita del certificato di **rendita cons. 3,50 0|0 n. 255412** di L. 1225,

Si notifica:
che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore.

Roma, 27 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

3° AVVISO.

È stata chiesta la rinnovazione, perchè deteriorato, del certificato cons. 3,50 0[0, n. 120190, di L. 45, intestato a Lillo Anna Maria fu Luigi, vedova di Luigi Sirigno, domiciliata in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione del certificato predetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, 31 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 26 luglio 1919.

(Continuazione).

Presidenza del presidente BONASI.

DE VITO. La soluzione del problema del nostro naviglio s'impone.

Per ciò che si riferisce alle attribuzioni di amministrazione, una fusione completa dei servizi non è avvenuta, ma egli è d'accordo coi ministri della marina e dei lavori pubblici per risolvere tale importante problema.

Il Governo intende fare una politica dei trasporti che sia un coefficiente del nostro progresso economico. (Approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Segni di viva attenzione). Ringrazia il Senato della cortesia e della cordialità di cui gli è stato largo.

Il Governo ha bisogno di fiducia sicura e sincera. Esso deve mantenere l'ordine pubblico interno, riprendere le nostre relazioni con l'estero, trovar credito nel mondo. Come si vuole che esso chieda credito se non gli si dà credito? (Bene!).

Egli non s'illude e non illude. Sa tutte difficoltà dell'ora, e quando sente discorsi e propositi ed aspirazioni di cose lontane, pensa se questo non sia un vaneggiare. L'Italia ha bisogno di verità. Egli è sicuro che l'Italia può vincere tutte le difficoltà, ma a condizione di vedere la verità nel bianco degli occhi come è, senza illusioni. (Benissimo!).

Noi dobbiamo vincere difficoltà interne, difficoltà di politica estera, di produzione, di scambi.

È inutile ragionare con le vecchie idee e riferirsi a cose remote e ad avvenimenti passati; si deve prendere la situazione come è; ogni recriminazione del passato è dannosa (Approvazioni); ogni discussione di responsabilità è sterile; ogni controversia che divide gli animi è funesta (Applausi).

Non dobbiamo ingannare facendo concepire speranze impossibili nella realtà.

Egli teme meno l'agitazione professionale della rivoluzione, che il far concepire al popolo speranze di cose che non si potrebbero mantenere (Approvazioni vivissime).

Noi dobbiamo dire al popolo i sacrifizi che gli chiediamo; dobbiamo dirgli che la vittoria militare sarà seguita dalla vittoria civile della nazione, ma che, come la vittoria militare costò dolori e sangue, così la vittoria civile costerà dolori e sacrificî (Bene!).

Il nostro debito di guerra che a quest'ora con impegni latenti ascende a circa 80 miliardi, è un grande debito, ma è anche il minore di quelli delle altre nazioni belligeranti. Questa cifra che è per sè stessa impressionante, trova sempre riferimento allo spostamento dei valori che si è operato per la diminuzione del cambio circolante nella sua potenza di acquisto.

E non lieta è la situazione del naviglio. Noi abbiamo perduto relativamente a ciò che possedevamo più navi di qualunque altro paese.

Si sono dati al Governo molti consigli per ciò che riguarda il nostro commercio, e si è detto che noi non amiamo la libertà di commercio, che vogliono impedire molte libere manifestazioni di energie.

Commerciare vuol dire scambiare. Ora per parecchi anni noi abbiamo tolto 5 milioni di uomini alla produzione; ed abbiamo destinato altri uomini in paese alle munizioni di guerra, abbiamo diminuito il patrimonio zootecnico, le scorte del paese, l'intensità della produzione agraria. Noi non bastiano a noi stessi. Ora per scambiare occorre avere merci per farne il cambio con altre merci. Noi non produciamo queste merci da scambiare ed abbiamo bisogno di credito; dobbiamo rivolgerci ad altri paesi perchè ci forniscano le materie prime per rinnovare la produzione. Questa è la propaganda che si deve fare nel paese.

Per altri forse i disordini sono soltanto un pericolo, per noi sono la morte (Bene!). Chiunque in Italia produce disordini a qualunque titolo, o per sentimento nazionalista, o per una vivace eccitazione dello spirito, o per tendenza alla rivolta ed all'anarchia, è un avvelenatore (Vivissime approvazioni).

L'Italia ha bisogno di pace; noi non possiamo produrre la ricchezza se non avendo la pace all'interno; e poichè l'Italia per produrre la ricchezza ha bisogno del credito e delle materie prime dall'estero, ciò che occorre soprattutto all'Italia è l'ordine. (Applausi).

Egli che è un sincero democratico, che ha fiducia nell'avvento delle classi popolari, si considera in questo momento il difensore dell'ordine, perchè l'ordine è condizione non solo di progresso, ma di vita. L'Italia non vivrà e non si rinnoverà se non mantenendo l'ordine contro tutti (Applausi vivissimi). Egli non seguirà nessuna considerazione; ma deve dire al paese che per vivere questo anno e nel periodo prossimo che seguirà, bisogna che l'estero ci accordi almeno da 8 a 10 miliardi per acquistare le materie prime che ci sono necessarie. La nostra esportazione di fronte all'importazione è nel rapporto di uno a quattro. La nostra situazione è tale che prima dobbiamo introdurre alimenti per non morire e poi materie prime per produrre e per aumentare il potere di cambio.

Le considerazioni accademiche sono vane e sterili; la verità è che l'Italia si trova in queste condizioni.

I nostri alleati ci hanno aiutato durante la guerra, ma alcuni di essi credono che i loro obblighi siano finiti con la guerra (Commenti). Questo è lo stato di fatto; i principî di diritto sono una bella cosa, ma il fatto domina il diritto (Bene!).

I crediti inglesi volgono alla fine; al 31 agosto scadono i crediti americani, e la tesoreria americana non ha obblighi di anticipazioni. Soggiunge, ed è bene che si sappia per evitare folli manifestazioni di cui egli misura tutto il danno, che il Governo degli Stati Uniti crede che anche i crediti dei privati non potranno essere accordati all'Italia fin quando non sarà chiarita la situazione politica (Impressioni — Commenti). Ciò è naturale, e non vi è in esso nulla di ostile. La Federazione americana ha adempiuto con grande larghezza il suo compito verso di noi. Essa ci ha prestato denaro al 3,50 0[0 quando noi lo prestavamo a noi stessi al 5,56 0[0, e credevamo di fare un grosso sacrificio. Essa ha assoluto il suo compito con la guerra; ora si tratta di compiere atto amichevole verso di noi, e per chiedere questo atto amichevole noi abbiamo il dovere di comportarci amicamente (Applausi vivissimi). Perciò egli considera singolarmente dannosi tutti quei fatti che possano turbare i nostri rapporti con i paesi con i quali abbiamo combattuto e vinto (Benissimo!). Comprende alcune eccitazioni e manifestazioni; ma se

qualcuno di noi deve sacrificare parte del suo sentimento, più profondo è il suo dolore, ma più profonda sarà la nostra grandezza (Benissimo!).

Crede che dalle difficoltà della politica estera usciremo favorevolmente, e passa a parlare della politica interna.

Tutta l'Italia è nervosa; noi stessi siamo nervosi, e se opera utile dobbiamo fare è di dar prova di serenità al popolo, di spirito di rinunzia, di coscienza delle difficoltà in cui versiamo. (Approvazioni).

Si è abusato di vana fraseologia; si è ripetuto che la guerra è la più grande delle rivoluzioni. Ebbene, no; queste sono parole che non si debbono pronunciare (Bene!). Tutta questa fraseologia è vana e dannosa.

Egli ha profonda fede che il nostro paese esca dalla guerra meglio di qualunque altro.

Il nostro paese ha la più potente struttura e trionferà; esso è destinato ad essere in prima fila tra i paesi produttori di Europa, e deve vincere le difficoltà attuali. (Approvazioni).

Il paese si è troppo polarizzato in alcune missioni. Qualcuno ha osato dire che se alcuna delle aspirazioni nazionali non sarà adempiuta, noi avremo perduta la guerra. Non si può concepire nulla di più rivoluzionario di queste parole; questa è follia, e noi dobbiamo fare propaganda per determinare la sensazione in tutto il paese che noi abbiamo vinta la guerra, perchè l'Italia ha conquistato la sua dignità nel mondo, ciò che vale più di qualunque altra ricchezza (Benissimo!); si è dimostrata veramente un popolo. Con la guerra si è formata l'anima nazionale, e noi abbiamo diritto all'avvenire, noi siamo una nazione. (Applausi vivissimi e prolungati).

Ebbene se anche non avessimo tutto ciò che avremmo voluto e sperato, tutto ciò che vogliamo ed amiamo, non si potrà mai dire che non abbiamo raggiunto lo scopo. L'Italia ha conquistato ciò che pochi dei popoli che hanno combattuto hanno potuto conquistare: la sicurezza. Nessuna nazione dell'Europa, nemmeno la Francia ha oggi la sicurezza dei confini, come l'ha l'Italia (Bene!).

Non dimentichiamo per piccoli incidenti che l'Italia ha raggiunto il confine della Vetta d'Italia che la mette al sicuro, dopo tanti secoli, dalle invasioni delle razze germaniche. (Applausi vivissimi).

Non dimentichiamo che per la prima volta, dopo tanti secoli di dominazione straniera, abbiamo veduti nostri prigionieri quegli stessi popoli che ci avevano dominato; non dimentichiamo che abbiamo acquistato la nostra nobiltà trattando alla pari colle altre nazioni dominatrici del mondo. Noi abbiamo pagato la nostra nobiltà col successo.

Queste cose bisogna dirle al popolo; bisogna far sentire ad esso che l'Italia era sotto la pressione continua di un impero secolare, e che questo impero poteva essere la nostra morte dall'oggi al domani. Ora questo impero è caduto; noi, noi l'abbiamo prostrato (Applausi vivissimi).

Bisogna che tutto il mondo sappia che dopo la rovina di Caporetto fummo noi soli, furono i nostri fanciulli della classe del 1899 che salvarono la patria (Applausi vivissimi e prolungati), che l'aiuto degli alleati, cordiale ed amichevole, giunse quando i petti dei nostri fanciulli avevano arrestato l'invasione nemica. Noi soli, noi abbiamo resistito, noi soli ci siamo trovati, nonostante i trattati per cui non avremmo dovuto trovarci da soli contro l'impero austro-ungarico, lungamente contro l'impero austriaco; e noi abbiamo rovesciato quell'impero che pareva invincibile (Applausi vivissimi). Nessuno dica dunque che la nostra guerra non è vinta; nessuno diffonda questo veleno nell'anima popolare (Bene!).

Nulla lo ha addolorato quanto il vedere dopo la guerra tanta incoscienza in alcune delle classi che si dicono dirigenti. È stato un dilagare di vanità e di lusso; si sono buttati ogni notte da fannulloni che non si sa come abbiano guadagnato i denari decine di milioni nelle bische. Egli ha fatto chiudere le bische senza riguardi ad alcuno (Applausi vivissimi), e le perseguiterà sempre.

Abbiamo bisogno di dar prova di austerità di vita alla quale si informano anche disposizioni di altri paesi usciti dalla guerra (Bene!).

Bisogna dare al popolo esempio di calma, dargli la sensazione di forza. Anche verso i combattenti non bisogna usare lusinghe.

Il migliore dei combattenti, i contadini, sono tornati ai loro posti, modestamente, senza chiedere nulla, e hanno ripreso il loro lavoro modestamente ed utilmente (Applausi).

Bisogna fare tutti i sacrifici per coloro che hanno più combattuto, ma bisogna resistere alle pressioni ingiuste di coloro che hanno meno combattuto.

Il Governo prepara una statistica dei morti in guerra dividendoli per categorie (Approvazioni); risulterà che anche oltre i contadini, la borghesia ha avuto gravi perdite durante la guerra, specialmente in persone giovani impiegate allo studio ed all'amore del pensiero (Benissimo!).

Bisogna dire al popolo la verità sulle gravi difficoltà da superare e dargli la sensazione del pericolo.

L'Italia esce dalla guerra in situazione formidabile per crearsi un prospero avvenire, ma bisogna ridurre, per quanto è possibile, le spese non necessarie, bisogna restaurare le finanze, smobilitare al più presto.

Il debito nuovo, aggiunto a quello passato, è di 35 miliardi, di cui la metà potrà essere tolta dal reddito dell'imposta sul patrimonio.

Ma per mantenere il credito italiano occorre soprattutto che vi sia l'ordine pubblico.

I tumulti di questi giorni non hanno mancato di gravità; in alcun vi era una preordinazione, di cui non riesce ancora a trovare le fila.

Nelle loro azioni la pubblica sicurezza e i carabinieri sono stati sorpresi dalla quantità enorme di armi e di esplodenti in possesso dei tumultuanti. Le armi preparate per il nemico non debbono diventare insidia all'interno.

Il Governo ha trovato pieno appoggio nel buon senso del popolo. Dà lode ai ferrovieri, a tutti gli agenti dell'ordine pubblico per la loro condotta (Approvazioni). Può assicurare il Senato che il Governo vuole mantenuto l'ordine pubblico, essenziale per la vita d'Italia, di cui all'estero si attendeva il turbamento.

Accenna alle difficoltà doganali da superare e alla questione dell'emigrazione, la quale si trova ora in condizioni difficili per la disoccupazione nei paesi dove prima si dirigeva.

Vi sono altri paesi verso cui è possibile un'azione utile alla produzione ed all'emigrazione; ma bisogna tener presenti le condizioni quali sono. Dichiara al senatore Ruffini che se ha detto essere più urgente la riforma della legge elettorale, è perchè la Camera dei deputati è di fronte ad un termine fisso in cui scade la legislatura e che non può essere prorogato nuovamente.

Al senatore Ruffini fa rilevare anche che egli ha già dato prova di non mancare di fede altre volte in cui fu ministro e che qualche volta si sorride per non rispondere amaramente; ciò non deve essere interpretato come scetticismo. Ha assunto il potere in quest'ora in cui può naufragare qualunque forza d'animo. Ma egli lo ha accettato perchè è uomo di volontà ferma ed ha fede. (Approvazioni).

Terrà conto delle raccomandazioni del senatore Maragliano e si occuperà anche di altre malattie per organizzare la lotta contro di esse e difendere l'igiene del paese.

Al senatore Beneventano non può dare gli affidamenti che desidererebbe. La situazione per la deficienza del carbone è tale che si dovranno imporre limitazioni.

Al senatore Spirito, ritornando su parte della precedente discussione avuta con lui, dichiara di aver fede che Napoli è destinata ad essere il centro del movimento del Mediterraneo. Era, prima della guerra, il primo porto per i viaggiatori, dovrà esserlo anche per le merci.

Le cose che il senatore Spirito ha rilevato per Napoli non sono particolari a quella città e a quella regione, accadono anche altrove,

però è costume del buon popolo napoletano parlare con esagerazione dei difetti e nascondere le proprie virtù (Approvazioni vivissime).

FORTUNATI. (Interrompendo). Vecchio male.

NITTI. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Sappia il popolo di Napoli che sa soffrire ed ha il senso della bontà e della rinuncia che le sue virtù sono apprezzate (Nuove approvazioni generali).

Dichiara poi di non poter accettare la limitazione che la Commissione di finanze vorrebbe dare a l'opera del Governo in materia di provvedimenti finanziari; e ciò in forza dell'art. 10 dello Statuto. Gli sembra che il Governo abbia tuttora libertà in forza delle facoltà concessegli dal Parlamento; ad ogni modo egli potrà presentare un disegno di legge appena lo crederà opportuno; ma la limitazione voluta dalla Commissione di finanze metterebbe il Governo in condizioni difficili per il credito all'estero.

Ringrazia i senatori che hanno proposto degli ordini del giorno di fiducia nel Governo; ma crede di dover preferire quello del senatore De Novellis perchè più semplice e firmato da maggior numero di senatori. Prega quindi gli altri proponenti di unirsi al senatore De Novellis. È intenzione sua di non far nulla senza il Parlamento (Applausi generali e prolungati).

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 18 luglio 1919

Presidenza del vice presidente RAVA.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazione.

BALZANO, ricorda l'ex-deputato Antonino Di Pisa che rappresentò per cinque legislature prima il Collegio di Petralia Sottana e poi, con lo scrutinio di lista, la provincia di Caltanissetta.

Uomo di fermo carattere fu milite di Garibaldi da Palermo ad Aspromonte e nell'aula legislativa fu fedele assertore dei principî liberali. Abbandonata la vita politica si dedicò tutto al benessere della città nativa nelle locali Amministrazioni.

Manda alla sua memoria un commosso saluto (Approvazioni).

FINOCCHIARO, sottosegretario per la guerra, a nome del Governo e con personale devozione si associa alle nobili parole pronunciate dall'on. Balzano in onore dell'ex-deputato Antonino Di Pisa, di cui ricorda le benemerenze patriottiche e le civili virtù.

PRESIDENTE, in nome della Camera si associa alle parole di dolore degli on. Balzano e Finocchiaro per la morte dell'ex-deputato Di Pisa ed invia al figlio ed alla famiglia di lui un'espressione di vivo rimpianto per la scomparsa di questo prode soldato di Garibaldi che consacrò tutta la sua feconda attività alla prosperità e alla grandezza della risorta Italia (Approvazioni). Esprimerà le condoglianze della Camera alla famiglia dell'estinto.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

GAMBAROTTA, si proponeva di esporre alla Camera alcune considerazioni contrarie alla proposta riforma.

Ma poichè non vede presente alcuno di coloro che così abilmente han saputo diffondere artificialmente la opinione della necessità di questa riforma, che non poteva giungere più a mal punto, e poichè sa per certo che i pochi colleghi che lo ascoltano sono contrari ad essa, rinunzia al suo discorso, deplorando che la Camera dimostri sì scarso interesse pei più importanti problemi politici del paese. *(Commenti).*

ROSADI, osserva che il paese vuole una riforma elettorale, perchè non ha più fede nell'istituto parlamentare, ma non è vero che essa voglia in modo particolare il congegno che ora è sottoposto alla discussione della Camera.

Ora la riforma che il Parlamento approva, non dev'essere l'ironia di tutte le ragioni per cui essa è domandata.

Per conto suo accetta i due cardini del disegno di legge, cioè lo scrutinio di lista e la rappresentanza proporzionale, ma non ammette le liste chiuse nè le liste col voto personale positivo e negativo o le liste col solo voto di preferenza.

Espone gli inconvenienti cui tutti questi sistemi danno luogo nella pratica. Rileva che tanto il progetto della Commissione come quello del Governo riposano sopra una finzione, in quanto presuppongono l'esistenza dei partiti.

Ora il vero è che di partiti formalmente organizzati non ve ne sono che due: il socialista e quello che non si sa perchè si chiama il popolare. Comprende che gli inscritti a questi partiti voteranno ciecamente la lista loro imposta.

Ma la immensa maggioranza degli elettori che non ha rinunziato a saper leggere e saper ragionare con la propria testa, cercherà una cosa sola: che il candidato a cui darà il voto sia iscritto al grande partito dei galantuomini. (Si ride).

Col sistema delle liste chiuse si viene ad esercitare una vera e propria coercizione sulla valorità di tutti questi elettori non disposti alla servile obbedienza agli ordini dei comitati.

Nè la riforma condurrà, come si afferma, alla riorganizzazione dei partiti. Essa favorirà, invece, i blocchi più o meno omogenei e le coalizioni di persone.

E così avverrà che in luogo di purificare l'ambiente politico con l'affrancare l'eletto dal servaggio verso i suoi elettori, si stabilirà una umiliante dipendenza del candidato prima e dell'eletto poi, dai rispettivi comitati.

Lo stesso si dica della ingerenza del Governo nelle elezioni e della corruzione, che col nuovo sistema si faranno temibili.

Ecco perchè un temperamento si impone. E questo temperamento l'oratore crede possa trovarsi nel così detto *pasiachage*, il quale mentre presuppone anch'esso le liste precostituite, ridona però all'elettore una sufficiente libertà di scelta, che sarà anche un salutare correttivo al pervertimento o alla corruzione dei Comitati.

Così emendata voterà volentieri la riforma, che ormai è necessaria per ridare al paese la fiducia nelle istituzioni rappresentative, e che sarà sempre assai migliore di quella testè votata dal Parlamento francese.

Ammonisce però che non è modificando la procedura elettorale che mutansi l'educazione, l'anima, la civiltà dell'elettore. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Molte congratulazioni).

VIGNA, nega che la riforma elettorale ora in discussione sia voluta dal paese, mentre essa è desiderata soltanto dal partito clericale.

Accenna alla solennità del momento storico nel quale si avvera una profonda trasformazione degli ordinamenti sociali in conseguenza della rivoluzione portata dalle necessità della guerra nella produzione e nella distribuzione.

Afferma che, poichè il lavoro è la fonte della ricchezza sociale e tutti gli uomini hanno il dovere di lavorare e il diritto al prodotto intero del loro lavoro, la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica deve essere basata sull'effettivo contributo di lavoro che ognuno di essi reca alla società.

Crede che compiuta sostanzialmente col suffragio universale la rivoluzione politica, la quale aveva per contenuto e fine la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, i partiti politici abbiano perduto la loro principale ragione di essere.

Ed afferma che, iniziata la trasformazione economica, la quale ha per contenuto e fine il riconoscimento dei diritti del lavoro e la giustizia nella ripartizione della ricchezza sociale, gli interessi proporzionali devono avere la loro rappresentanza diretta nell'Assemblea legislativa contemperata con quella degli interessi generali, perchè nessuna classe o categoria abbia a prevalere o sopraffare, ma tutte cooperino al bene comune.

In questo senso ha presentato un ordine del giorno.

Afferma poi che la riforma non elimina gli inconvenienti lamentati col collegio uninominale.

Ad ogni modo lo scrutinio di lista non è ammissibile se non è accompagnato dalla rappresentanza proporzionale.

L'oratore si dichiara favorevole al sistema della lista di blocco senza facoltà all'elettore di variazione o di scelta, sistema che più pienamente attua il principio della proporzionalità.

Che se la Camera non credesse di accogliere tale sistema, accetterebbe allora il sistema della lista libera proposto dall'on. Peano, accompagnato però da opportune garanzie per assicurare la libertà del voto.

Concludendo si augura che la Camera approvi una riforma che abbia un vero contenuto sostanziale e possa soddisfare le legittime aspettative delle classi popolari (Approvazioni).

(Continua).

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, ha ricevuto, ieri, il maggiore aviatore comm. Arturo Mercanti dei bersaglieri.

Il Sovrano si felicitò col Mercanti per il viaggio aereo da Roma a Costantinopoli da lui compiuto con la squadra aerea del Levante; ed espresse parole di cordoglio per la recente catastrofe aviatoria di Verona.

Agli eroi della patria. — Ieri fu inaugurata, in un caseggiato di via Salaria, una lapide in onore dei caduti per la patria, appartenenti alla Associazione tra gli inquilini dell'Istituto case impiegati dello Stato di Roma. Erano presenti il generale Diaz, le rappresentanze dei Ministeri della guerra e della marina, le LL. EE. Ferraris, San-Just e Ruini e numerose altre autorità militari e civili.

Prese primo la parola l'on. Serra, presidente onorario dell'Associazione, e, quindi, l'on. Luzzatti, applauditissimo.

La commovente cerimonia, alla quale pure assistevano le famiglie dei caduti, ebbe termine tra la più viva commozione.

I ferrovieri di Lecce hanno comunicato al presidente del Consiglio, on. Nitti, che essi sono pronti ad offrire allo Stato un'ora di lavoro in più al giorno per contribuire all'aumento della produzione nazionale.

Il presidente del Consiglio, apprezzando in sommo grado la spontanea e patriottica iniziativa dei ferrovieri di Lecce, ha diretto loro il seguente telegramma:

« Rossino Arduino per ferrovieri — Lecce.

Propositi da loro manifestati dimostrano esatta comprensione attuali esigenze della nazione. Vivamente me ne compiaccio e plaudo ai patriottici sentimenti che li hanno inspirati augurandomi che il lodevole esempio abbia numerosi imitatori ».

Condoglianze giornalistiche. — L'on. Torre, appena venuto a cognizione del « Caproni » precipitato da grande altezza, con 14 persone, 7 delle quali pubblicisti, dal cielo di Verona, quale presidente della Federazione nazionale tra le Associazioni giornalistiche e dell'Associazione della stampa periodica italiana, ha telegrafato all'Associazione lombarda dei giornalisti, esprimendo le più vive condoglianze per la tragica fine dei giornalisti milanesi e pregandola di rappresentare i due sodalizi alle solenni onoranze.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BRUXELLES, 1. — Alla Camera dei rappresentanti il presidente ha notificato un comunicato ufficiale del Governo italiano, che decreta la croce di guerra ai deputati Destrée e Lorand.

Il deputato Destrée ha reso un vibrante omaggio all'Italia ed ai suoi eroici soldati, ha salutato la memoria di Lorand ed ha esposto l'importanza della partecipazione dell'Italia alla guerra.

L'oratore ha ricordato una dichiarazione dell'on. Orlando, che cioè uno dei motivi che hanno deciso l'intervento dell'Italia fu quello del Belgio, cioè la violazione del diritto.

BASILEA, 2. — Si ha da Budapest: Nella seduta tenuta nel pomeriggio di ieri dal Consiglio centrale degli operai il Consiglio di Governo della Repubblica si è ritirato.

Il potere governativo è stato assunto da un Governo puramente socialista, composto di rappresentanti dei sindacati, sotto la presidenza di Julius Beydel.

Il Governo ha pubblicato un proclama nel quale dice che suo primo dovere è il mantenimento dell'ordine all'interno e l'apertura di trattative con l'Intesa.

PARIGI, 2. — La Conferenza della pace, preso atto dello sgombero del bacino di Klagenfurt, deliberò di affidare a un presidio di carabinieri italiani la custodia del deposito di armi e di munizioni esistenti a Klagenfurt, già appartenenti all'esercito dell'ex-impero austro-ungarico, anzichè istituire un presidio interalleato.

Sono state esaminate sette domande della Serbia per importanti rettifiche al confine ungherese e rumeno; sei sono state respinte, mentre è stata accolta la richiesta per una lieve rettifica al confine di Barania.

Si è nuovamente discusso circa la zona della Bucovina, confinante con la Galizia, che i rumeni reclamano per ricostituire la loro frontiera etnico-storica.

La Conferenza ha esaminato con simpatia la domanda che era appoggiata dalla Delegazione italiana.

Non è stata presa alcuna deliberazione definitiva.

LONDRA, 2. — Al banchetto offerto dal Governo inglese ai membri del Consiglio supremo economico, il ministro italiano del tesoro, on. Schanzer, nel discorso da lui pronunciato ha detto fra l'altro:

« L'Italia ha bisogno della cooperazione di tutti i suoi alleati e di strette relazioni con essi in tempo di pace come già in tempo di guerra. Se vogliamo raccogliere i frutti della nostra vittoria dobbiamo continuare a coordinare i nostri sforzi economici. I problemi più difficili da risolvere sono quelli degli approvvigionamenti e sopratutto quello del carbone.

La situazione finanziaria dell'Italia è difficile, ma l'Italia è decisa a compiere tutti i sacrifici per mantenere alto il suo credito ».

LONDRA, 3 (Ufficiale). — Il Consiglio supremo economico interalleato si è riunito a Londra nei giorni 1 e 2 corrente sotto la presidenza di lord Robert Cecil.

Il Consiglio stesso ha esaminato gli urgenti problemi sollevati dalla situazione economica attuale dell'Europa.

I Governi alleati ed associati erano rappresentati nel modo seguente:

Gran Bretagna: Austin Chamberlain, Auckland Gedds, Joseph Mac Kinley, Lord Robert Cecil, Harsworth.

Francia: Clémentel, Vilgrain, Dupuy, Avenel, generale Payot in rappresentanza del maresciallo Foch.

Stati Uniti: Hoover, Foster, Dullas, colonnello Atwood Baker, Robert Taft, De Sherman.

Italia: ministro del tesoro on Schanzer, senatore Marconi, on .Salvatore Orlando, comm. Volpi, comm. Attolico.

Belgio: Jaspar, colonnello Thainis, maggiore Bemeimans.

Il Consiglio si è preoccupato in modo speciale dell'antica situazione dell'Italia nei riguardi del rifornimento del carbone.

Il Consiglio ha poi deciso, per facilitare lo svolgimento dei lavori in corso, di istituire a Londra un Comitato permanente ridotto, nel quale ciascun Governo partecipante al Consiglio sarà rappresentato.

WASHINGTON, 3. — In seguito ad una proposta del presidente Wilson diretta a far nominare dal Congresso una Commissione che esamini le richieste degli operai delle officine e delle ferrovie, parecchie centinaia di migliaia di questi hanno deciso di votare lo sciopero.

Un considerevole numero di operai ha ubbidito a questo appello.

LONDRA, 3. — Lo sciopero degli agenti di polizia a Londra e nelle Provincie non ha preso alcuno sviluppo, eccettuato a Liverpool.

Una nave da guerra e due *destroyers* sono giunti nella Mersey per proteggere i *docks*. Sono stati operati una sessantina di arresti.

ZURIGO, 3. — Si ha da Budapest: Si ritiene che l'Intesa riconoscerà il nuovo governo ungherese.

PRAGA, 3. — La stampa esprime la sua soddisfazione per la fine del Governo dei Consigli in Ungheria.

Direttore: DARIO PERUZY Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.